

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

---

XIV LEGISLATURA

---

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**

**SUL FENOMENO DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA  
MAFIOSA O SIMILARE**

---

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

**DELLA 21<sup>a</sup> SEDUTA**

**MARTEDÌ 9 LUGLIO 2002**

---

**Presidenza del Presidente Roberto CENTARO**

---

**INDICE****Sui lavori della Commissione**

|  |           |
|--|-----------|
| PRESIDENTE:                            |           |
| CENTARO (FI), senatore . . . . .       | Pag. 3, 5 |
| LUMIA (DS-U), deputato . . . . .       | 4         |
| PALMA (FI), deputato . . . . .         | 3, 5      |
| PERUZZOTTI (LP), senatore . . . . .    | 5         |
| NAPOLI ANGELA (AN), deputato . . . . . | 4         |

**Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1, della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia**

|                                     |                         |
|-------------------------------------|-------------------------|
| PRESIDENTE:                         |                         |
| CENTARO (FI), senatore . . . . .    | Pag. 6, 18, 19 e passim |
| AYALA (DS-U), senatore . . . . .    | 6                       |
| LUMIA (DS-U), deputato . . . . .    | 15, 19                  |
| PALMA (FI), deputato . . . . .      | 13                      |
| PERUZZOTTI (LP), senatore . . . . . | 12                      |
| VIZZINI (FI), senatore . . . . .    | 19                      |

*I lavori hanno inizio alle ore 9,45.*

#### **Sui lavori della Commissione**

PRESIDENTE. Diamo inizio ai nostri lavori.

Sono stati preannunciati interventi sui lavori della Commissione, che possono essere svolti prima di passare a quanto previsto dall'ordine del giorno.

PALMA (FI). Signor Presidente, nel corso dell'audizione del procuratore di Napoli sono emerse situazioni inquietanti all'interno degli uffici giudiziari napoletani. Mi sembra che il procuratore di Napoli abbia rappresentato oggettivamente una situazione di forte malessere.

Ebbene, signor Presidente, ho letto con attenzione l'ordinanza di scarcerazione per decorrenza dei termini di Mario Fabbrocino e rilevo che dalla motivazione del provvedimento vi sia una conferma di quel malessere rappresentato dal procuratore Cordova, se è vero - come è vero - che il giudizio abbreviato risulta disposto il 19 giugno 2001, che la sentenza è stata emessa il 7 giugno 2002, cioè ad un anno di distanza, e che, come si legge nella motivazione della sentenza, il trascorrere del tempo è stato dovuto esclusivamente alla necessità del pubblico ministero di completare gli atti del fascicolo utilizzabile per il giudizio abbreviato, essendo il presente provvedimento uno stralcio.

Ebbene, a leggere l'ordinanza sembrerebbe che da un lato il pubblico ministero, per una mera opera di fotocopiatura di atti, abbia impiegato un tempo talmente lungo da incidere sulla celebrazione del rito abbreviato e quindi sull'emanazione della sentenza; dall'altro che il giudice del giudizio abbreviato, non essendovi, per così dire, dall'ordinanza contraria indicazione, sia stato sostanzialmente acquiescente rispetto a tale non particolarmente «attiva attività» - chiedo scusa per l'espressione - del pubblico ministero.

Crede che quanto emerge da questa ordinanza sia un fatto gravissimo perché si giunge alla scarcerazione di Mario Fabbrocino, e ricordava l'onorevole Lumia nella seduta di ieri quante energie sono state spese per addivenire alla sua cattura. Tutto ciò per un problema di fotocopiatura di atti e con un giudice del giudizio abbreviato che non sappiamo in che termini e in che modo abbia agito, per così dire, da stimolo ad una inerzia, ad una attività non particolarmente rapida del pubblico ministero.

Mi auguro, signor Presidente, che ella voglia adottare iniziative in proposito; di tale questione si dovrà sicuramente interessare, con riguardo al caso specifico, il procuratore generale della Cassazione o il Ministro della giustizia per quanto vi è di rilevante sotto il profilo disciplinare, per-

ché mi pare che nulla c'entrino l'autonomia e l'indipendenza della magistratura con il trascorrere del tempo.

Ma il problema è un altro: abbiamo la prova dell'esistenza di quel malessere che era stato rappresentato (uso volutamente questo termine e non «denunciato») dal procuratore Cordova. Allora, mi chiedo se la Commissione antimafia non debba procedere con velocità e rapidità alle verifiche che le competono circa il funzionamento dell'ufficio giudiziario di Napoli, non essendovi dubbio che l'efficienza degli apparati posti al contrasto della criminalità organizzata rientra sicuramente tra i compiti di questa Commissione.

Quindi, signor Presidente, salvo le iniziative che ella intenderà adottare con riguardo al fatto specifico (iniziative che evidentemente le chiedo di adottare, nel senso della rappresentazione del fatto agli organi titolari dell'azione disciplinare), le chiedo di porre all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza l'opportunità di procedere nel più breve tempo possibile ad una approfondita indagine circa il funzionamento degli uffici giudiziari di Napoli.

NAPOLI Angela (AN). Signor Presidente, nel riallacciarmi al caso denunciato dal collega Palma, intervengo per informare i colleghi della Commissione che questa mattina ho presentato al riguardo una interrogazione parlamentare al Ministro della giustizia, perché ritengo che il caso testé evidenziato sia veramente eclatante.

Peraltro - voialtri come tecnici me ne potete dare atto - leggendo l'ordinanza di scarcerazione emergono degli elementi veramente preoccupanti, quale ad esempio il fatto che l'imputato è a capo di un'organizzazione criminale. Penso che anche queste circostanze dovrebbero essere valutate nel momento in cui viene decisa un'ordinanza di scarcerazione.

LUMIA (DS-U). Signor Presidente, come già ieri le avevo rappresentato, dopo aver ascoltato gli interventi, che condivido, sia dell'onorevole Palma che dell'onorevole Napoli, ritengo che sulla questione in esame dobbiamo andare veramente sino in fondo. Lei ieri ci ha assicurato sul fatto che avrebbe chiesto l'acquisizione degli atti.

Penso che, innanzi tutto, dobbiamo far arrivare sia al Ministro che al CSM il nostro disappunto e quindi la richiesta che intanto loro, che hanno strumenti immediati di intervento, si attivino, prevedendo al contempo nei nostri lavori - quando avremo l'opportunità di poter ritornare sul caso Napoli - una riflessione sul non funzionamento degli uffici. La situazione, a mio avviso, implica precise responsabilità soggettive, che vanno anche individuate, e responsabilità di guida della procura che, ormai, sono anch'esse sotto gli occhi di tutti e hanno bisogno di un intervento molto leale e unitario da parte nostra, per poter andare alla radice di questi mali che stiamo sempre più notando, tenuto conto che esistono anche responsabilità molto precise che mi piacerebbe che finalmente emergessero.

PERUZZOTTI (*LP*). Signor Presidente, cogliendo al volo la proposta dell'onorevole Lumia, tenuto conto anche di quanto ha detto il collega Palma (che ha avuto modo di vedere i documenti per la scarcerazione e dell'invio agli arresti domiciliari di questo *boss* della camorra), penso che un'operazione di coinvolgimento della Commissione antimafia nei rapporti con il CSM e con il Ministro della giustizia debba essere svolta immediatamente.

Forse già il *plenum* della Commissione può attivarsi per lavorare ad un documento da inviare – io dico già da oggi – al Ministro della giustizia e al CSM per dimostrare, signor Presidente, che siamo sensibili a queste problematiche e per inviare un messaggio chiaro e inequivocabile. È chiaro che ci sarà un'indagine amministrativa per verificare quanto è successo, ma da quanto ha detto l'onorevole Palma mi pare si possa parlare di inadempienza. A questo punto forse è opportuno che sia il Ministro della giustizia, sia il Consiglio superiore della magistratura vengano immediatamente informati del fatto che la Commissione antimafia non può più tollerare questo stato di cose.

PRESIDENTE. Sarà mia cura inviare una nota al Ministro della giustizia, al procuratore generale presso la Cassazione e al Consiglio superiore della magistratura per le diverse competenze (i primi due in quanto titolari dell'azione disciplinare, il terzo in quanto titolare eventualmente di uno dei procedimenti *ex* articolo 2 della legge sulle guarentigie), accompagnandola anche con una valutazione sulla motivazione di questi provvedimenti giudiziari, in sintonia con quanto affermato unanimemente dalla Commissione, e con una copia di questi provvedimenti, affinché possano intervenire quanto più rapidamente possibile nell'ambito delle rispettive competenze.

Va ricordato altresì che l'audizione del procuratore di Napoli è stata rinviata in attesa del verbale definitivo e quindi certamente alla ripresa il caso Napoli tornerà ad essere di interesse primario della Commissione. Dovremo concludere quell'audizione e, in quell'ambito, verificare eventualmente i motivi di queste discrasie. Poi dovremo andare ulteriormente avanti per quanto attiene alla vicenda complessiva.

PALMA (*FI*). Forse sarebbe opportuno chiedere fin d'ora informazioni in ordine alle scarcerazioni per decorrenza dei termini verificatesi almeno nell'ultimo triennio. Il Presidente sa meglio di me che se il provvedimento riguarda Fabbrocino viene pubblicato sui giornali, ma quante altre persone può riguardare? Se si fa questo per Fabbrocino, figuriamoci per la restante parte!

PRESIDENTE. Ciò rientra in quella richiesta formulata ieri di verificare le scarcerazioni per decorrenza dei termini e le scadenze prossime venture per i detenuti *ex* articolo 416-*bis* e reati affini.

**Seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione, ai sensi dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 ottobre 2001, n. 386, sulle questioni emerse in sede di applicazione della normativa vigente in tema di regime carcerario speciale previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché sulle proposte di modifica avanzate in materia, sospesa nella seduta di ieri.

Ricordo che ieri il senatore Maritati ha svolto la sua relazione.

Dichiaro aperta la discussione.

AYALA (*DS-U*). Signor Presidente, condivido integralmente le iniziative che lei ci ha rappresentato. La condivisione è accompagnata da un'amarezza nel leggere provvedimenti giudiziari come quello che ho testé visionato. Non voglio usare un'altra parola, ma sono quelle cose che uno che tanti anni fa ha scelto di fare il mestiere di magistrato si augurerebbe di non dover mai leggere. Purtroppo stamattina abbiamo dovuto farlo e forse ha ragione il collega Palma: probabilmente non è l'unico provvedimento di questo genere. Quindi, è assai opportuno procedere alle iniziative che lei ha annunciato.

Detto questo, per quanto riguarda la discussione sull'articolo 41-bis, volendo ragionare assieme – perché null'altro che questo propongo alla Commissione – su questa misura, credo possa essere rilevato anzitutto un fatto a mio giudizio rilevante, cioè a dire (da quello che mi è dato percepire dalla seduta di ieri e anche dalle conversazioni informali che ho avuto con diversi colleghi di schieramento politico diverso dal mio) che anche questa volta, come sulla vicenda che abbiamo testé trattato, questa Commissione comincia a diventare un terreno di incontro e non di scontro politico. Lei sa che questo aspetto mi colpisce particolarmente, ma è frutto di una lunga esperienza all'interno di questa Commissione sia come componente, sia come consulente. A mio giudizio questo è stato il limite storico della Commissione. Pertanto verificare – tutto sommato all'inizio dei nostri lavori, perché abbiamo cominciato da pochi mesi – che su temi rilevanti si parte con il piede giusto, nel senso che a prescindere dalle appartenenze si ragiona per raggiungere risultati destinati a contrastare un fenomeno nemico di tutti, perché nessuno deve pensare per un solo momento (sicuramente nessuno lo ha fatto e nessuno mai lo farà) di poter in qualche maniera operare delle strumentalizzazioni, credo che crei le condizioni per fare anche questa volta un buon lavoro.

Ad esso vanno forniti dei contributi. Certamente il mio sarà il più modesto di tutti, ma guai a sottrarsi dalla ghiotta occasione istituzionale di portare un po' d'acqua a questo mulino che speriamo abbia pale destinate a girare! Il mulino è naturalmente quello della lotta seria, concreta alla criminalità organizzata su tutti i piani, ivi compreso, ovviamente, quello politico e istituzionale.

Per quanto ovvio possa apparire, ma lo faccio per comodità di ragionamento, parto dal presupposto che, pur essendo noi tutti parlamentari, in questa sede dobbiamo fare un mestiere che non è proprio il nostro, che è quello di scrivere le leggi (qui non dobbiamo fare una nuova legge di modifica dell'articolo 41-*bis*, anche se l'approveremo in Parlamento sempre noi insieme ad altri colleghi), ma quello di sforzarci - e riusciremo senz'altro in questo compito - di individuare dei punti fondamentali da offrire al Parlamento per consentirgli di legiferare al meglio in ordine a una materia tanto delicata quanto importante.

Io che sono firmatario di uno dei due disegni di legge dico subito che non mi affeziono particolarmente ai contenuti di quello da me firmato rispetto a quello presentato dal Governo. Anche alla luce di un'esperienza professionale che non è solo quella di magistrato, ma è stata anche quella di Sottosegretario alla giustizia (peraltro delegato al 41-*bis* per tutta la durata del Governo Prodi), cerco di indicare quelle che a mio giudizio possono essere le coordinate di riferimento fondamentali da fornire al Parlamento. Quindi procedo per temi e prescindo dalla localizzazione in questo piuttosto che in quel disegno di legge di quelli che mi sembrano comunque più rilevanti e che in ogni caso emergeranno, grazie a questo dibattito e al mio intervento. Mi auguro che siano temi condivisi dal relatore e da tutta la Commissione: ciò rafforzerebbe molto il contenuto del mio argomentare.

Quasi nessuna parola, se non di consenso, sull'allargamento della normativa che ci riguarda anche agli autori di reati commessi per finalità di terrorismo. Questa è una forma ricorrente di storicizzazione della norma: nessuna legge può valere all'infinito dal punto di vista temporale e nessuna legge non è in qualche maniera legata alle vicende che si svolgono nel momento in cui viene varata. Nel 1992, per somma fortuna di tutti noi, il terrorismo non c'era più e il nuovo terrorismo non c'era ancora. Di conseguenza, è normale e logico che si sia limitata l'applicabilità della norma a un fenomeno che invece c'era nel 1992 e - ahimè - c'è ancora oggi, come la criminalità organizzata.

Purtroppo gli eventi, non soltanto quello dell'11 settembre, e gli assassini che hanno segnato profondamente le nostre coscienze e la nostra sensibilità ci danno la conferma che il problema del terrorismo sia interno sia addirittura internazionale, quindi con un tasso di pericolosità straordinario, è tornato all'attualità. Grave sarebbe se non ce ne rendessimo conto anche da un punto di vista normativo: è all'attenzione del Parlamento sotto vari profili, non ultimo, per esempio, la prossima ratifica di ben due convenzioni internazionali che riguardano il rafforzamento complessivo della lotta al terrorismo. Anche questo aspetto certamente non è secondario e quindi la mia condivisione sull'allargamento è assolutamente e ovviamente piena.

Secondo tema. Il Parlamento è chiamato, sollecitato dal Governo e anche da un gruppo di senatori dell'opposizione, a mettere mano ad una rivisitazione profonda della disciplina del 41-*bis*. Le caratteristiche di questa rivisitazione non si possono limitare a quello che il Parlamento ha già

fatto assai opportunamente in passato, cioè a prorogarne ancora la vigenza. Prima o dopo doveva arrivare questo momento, probabilmente è arrivato e bisogna passare da una precarietà temporale della presenza di questo istituto nel nostro ordinamento ad una sua stabile e definitiva presenza. Questa è l'indicazione più significativa che la Commissione deve fornire al Parlamento: il 41-*bis* deve entrare stabilmente a far parte del nostro ordinamento.

D'altra parte, dopo una sua sperimentazione ormai decennale e dopo gli interventi della Corte costituzionale (ho qualche timidezza ad usare la parola «giurista», ma molti di noi qualche dimestichezza con le vicende di cui ci stiamo occupando ce l'hanno), ci rendiamo conto che il Parlamento non può fare leggi di legislatura, mentre posso capire che il Governo abbia previsto il termine del 2006 perché probabilmente ha pensato alla sua scadenza e, quindi, da un certo punto di vista non punterei il dito contro questa scelta che posso anche giustificare. Il Parlamento, però, se può e se ne ricorrono le condizioni, deve varare leggi destinate a durare nel tempo, almeno fino a che qualcosa non dimostri che una determinata legge non è più efficace. Di conseguenza, il superamento della precarietà e della temporaneità e il passaggio alla definitività mi pare rappresenti uno degli aspetti più qualificanti da attribuire a questa nuova normativa, in relazione alla quale la Commissione antimafia fornisce al Parlamento il frutto delle sue riflessioni.

Faccio tali affermazioni e sottolineo l'intervento della Corte costituzionale, in quanto quest'ultima ha dichiarato entro quali limiti l'articolo 41-*bis* è compatibile con il nostro ordinamento costituzionale. Occorre tenere presente questo aspetto e, laddove dovessimo decidere che il provvedimento deve contenere nel dettaglio le misure che in concreto vanno applicate a questo istituto, è necessario stabilire che è inutile inserire tutto quello che inerisce alla c.d. mera afflittività, perché la Corte non lo accetterebbe e, a mio parere, anche con qualche ragione. Infatti, ciò tradirebbe la finalità dell'istituto che è quella di impedire – a proposito di questo termine ieri il collega Palma ha parlato di utopia e probabilmente aveva ragione – o quanto meno di rendere di fatto più difficile la comunicazione tra chi è detenuto e i membri dell'organizzazione che sono fuori dal carcere. È importante disporre del patrimonio di chiarezza fornito dalla Corte costituzionale al fine di guadagnare facilmente una compatibilità di questo istituto con il nostro ordinamento e con i principi generali che lo sorreggono. Questo da un punto di vista tecnico-giuridico.

Sotto il profilo pragmatico credo che vi siano due vantaggi che il relatore ha già opportunamente messo in evidenza. Il primo è quello di dare un segnale – è un'espressione che non mi piace usare con leggerezza, ma che in questo caso utilizzo riempiendola di contenuto – molto netto e chiaro alle organizzazioni criminali di una posizione largamente condivisa dal Parlamento italiano, e cioè che non si fanno trattative. Alle organizzazioni criminali che ci propongono la follia della trattativa che ha per oggetto anche, ma non solo, l'articolo 41-*bis* perché quest'ultimo è in scadenza bisogna rispondere che l'articolo 41-*bis* non scadrà mai!

Il secondo vantaggio, al quale credo meno ma che rappresento in linea teorica, potrebbe essere quello di conseguire dall'inserimento definitivo nell'ordinamento del nuovo istituto una più forte incentivazione a scelte di tipo collaborativo. Ho detto di credere meno a questa ipotesi, pur senza escluderla perché, come tutti, mi auguro che risponda ad una verità con la quale in futuro ci misureremo.

Signor Presidente, ieri è emerso con molta chiarezza – ma ne eravamo al corrente tutti, anche per i ruoli che abbiamo svolto – che esistono delle falle nella impermeabilità dell'istituto, caratteristica che dovrebbe invece essere la sua vera finalità. Tuttavia, se mettiamo assieme una delle probabili ragioni delle stragi del 1993, destinate ad alzare il margine di contrattualità con le istituzioni (utilizzo questa terminologia con grande fastidio, ma al solo scopo di rendere più chiaro il mio pensiero) per ottenere tra le possibili contropartite l'abolizione dell'articolo 41-*bis*, e le odierne proteste (a quanto ci risulta per fortuna oggi limitate agli ospiti di quattro istituti penitenziari, ma non possiamo escludere che siano destinate ad allargarsi), ci accorgeremo di essere comunque di fronte ad un fatto con cui ci dobbiamo misurare e di cui non possiamo non tenere conto.

Le falle esistono, ma, se tanto mi dà tanto, l'articolo 41-*bis* continua a costituire un serio problema per le organizzazioni criminali. Faccio questa affermazione non perché trovo in ciò una connotazione confortante per il nostro lavoro, ma soltanto per spirito di obiettività, sospendendo parole inutili perché su questo aspetto è difficile che qualcuno non sia d'accordo e non abbia fatto lo stesso tipo di ragionamento. Ribadisco quindi l'opportunità dell'inserimento definitivo dell'istituto nel nostro ordinamento.

Credo poi che le misure concrete vadano normativizzate (utilizzo un termine adoperato ieri dal presidente Tinebra e che corrisponde certamente al mio pensiero); penso quindi che è importante fare anche questo passaggio. Infatti, ciò comporta dei vantaggi in termini di omogeneità delle misure, in quanto è la legge che le indica. L'esame in concreto sull'applicazione o meno della misura si limiterà alla sussistenza dei presupposti perché questa venga irrogata. Tuttavia torno a ribadire che per quanto riguarda i contenuti la legge è lo strumento migliore: il migliore riferimento è quello che offre le maggiori garanzie di omogeneità.

A questo – è quasi consequenziale – collegherei che non venga esclusa la possibilità che intervenga, ad esempio, il tribunale di sorveglianza (dirò di seguito le ragioni per cui mi convince meno l'ipotesi dell'intervento del tribunale della libertà, anche se al riguardo non intendo condurre una battaglia ideologica). È importante però stabilire che tale intervento garantista – che, ripeto, nessuno si sogna di escludere – possa avvenire soltanto con riferimento alla verifica della sussistenza dei presupposti per l'irrogazione della misura, non già sulla calibratura delle singole prescrizioni, non fosse altro perché ciò creerebbe quello che abbiamo il dovere di eliminare. In questo caso utilizzo una fraseologia più forte e faccio l'esempio del *boss* mafioso a cui sono stati imposti determinati divieti e che vede nella cella accanto alla propria un altro mafioso che sa essere più pericoloso o in possesso di una storia criminale più consistente che

subisce prescrizioni più leggere perché ha avuto «la fortuna» che del suo provvedimento si sia occupato un tribunale di sorveglianza diverso da quello che ha affrontato il provvedimento che lo riguarda. Ebbene, non è consentito che una situazione simile possa ripetersi nel nostro ordinamento. Del resto, abbiamo gli strumenti per evitarlo e lo strumento principe è la legge. È quindi necessario stabilire nella legge le misure e i limiti relativi al trattamento carcerario di questi soggetti che non possiamo privare di una verifica giurisdizionale, verifica che però va limitata esclusivamente alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure stesse. In questo ambito a mio avviso – ma sono pronto a discutere la mia opinione – dovrebbe permanere la competenza esclusiva del tribunale di sorveglianza per una ragione semplice, giacché tale tribunale ha proprio questo tipo di competenza: entra dentro il carcere. Il tribunale della libertà è invece chiamato, dal punto di vista del sistema, a stabilire la differenza tra *status libertatis* e *status detentionis*. Quello che accade una volta che la scelta dello *status detentionis* è stata operata compete al tribunale di sorveglianza, proprio in termini di attrezzatura delle competenze specifiche. Tuttavia, se dovessimo diversamente opinare per i detenuti in custodia cautelare – e per quelli soltanto, in base all'ipotesi che pure è stata prospettata – e ritenessimo più opportuno scegliere la strada del tribunale della libertà, non la considererei una decisione che indebolirebbe il provvedimento, a qualsiasi dei due tribunali si faccia riferimento. Francamente, però, mi sarebbe gradita qualche argomentazione in più, giacché faccio fatica a convincermi dell'opportunità di tale scelta.

L'allargamento della legittimazione di impugnazione al difensore nominato mi sembra un aspetto di cui si debba discutere poco, dal momento che avrei difficoltà a trovare argomenti che contrastino questa ipotesi.

Una questione non secondaria, anzi per certi versi piuttosto rilevante, riguarda chi in futuro irrogherà queste misure: ancora il Ministro o il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria? Personalmente ritengo che, intervenute le modifiche cui ho fatto brevemente cenno (mi riferisco soprattutto a quella che fissa le misure per legge), la competenza del DAP potrebbe essere in sintonia con il nuovo sistema, anche se rimango affezionato alla fattispecie che prevedeva la competenza del Ministro. Rispetto a tale scelta lascerei una responsabilità di carattere politico: la ragione semplice è che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il Parlamento non lo può chiamare, il Ministro della giustizia, se ne ricorrono le condizioni, sì. Siccome le istituzioni non si giudicano mai con riferimento alle persone che temporaneamente occupano un determinato posto – oggi c'è il ministro Castelli, domani per assurdo potrei anche esserci io – credo sia giusto pensare che lasciare la competenza al Ministro è probabilmente la scelta più coerente con il sistema. Ma anche qui, se si dovesse scegliere per il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria non griderei allo scandalo.

Un accenno molto breve, signor Presidente, all'ipotesi dei due regimi affacciata nel nostro disegno di legge, la cui *ratio* – indicata nella relazione che lo accompagna – è stata anche oggetto di un passaggio del re-

latore. Si tratta di un'idea che mi trova assolutamente d'accordo, visto che quel disegno di legge l'ho firmato; tuttavia anche qui non farei una battaglia di resistenza. Mi sembra però che valga la pena di riflettere sull'ipotesi di un regime di massima sicurezza e di un regime di speciale sicurezza, a seconda dei ruoli rivestiti nell'organizzazione: i capi, i promotori, gli organizzatori è fuori discussione che, sussistendone i presupposti, siano sottoposti alla massima sicurezza; gli affiliati, valutata di volta in volta la vicenda, possono essere sottoposti a un regime attenuato, pur tuttavia più severo del regime ordinario. Ripeto, non soltanto perché ho firmato quel disegno di legge, ma perché ci ho ragionato prima e dopo nel preparare questo intervento, ritengo che questa sia un'ipotesi da seguire.

Infine, c'è la questione della temporaneità del provvedimento e della sua proroga. Signor Presidente, come ho detto per molto tempo (saranno stati centinaia i provvedimenti che ho firmato), le motivazioni delle proroghe appartengono a quella categoria di cose che si firmano previa bendatura degli occhi (tanto è un'azione automatica che sappiamo fare tutti e con l'occhio bendato viene meglio). Questo lo dico senza avanzare assolutamente critiche nei confronti degli organi che erano di volta in volta chiamati a fornire gli elementi, ma perché certe volte è quasi una *probatio diabolica*. Si può certamente ovviare a questo inconveniente. Non mi piace dire che occorre stabilire una sorta di inversione dell'ordine della prova: la cultura che possediamo ci fa sentire in difficoltà di fronte all'inversione dell'onere della prova. Siamo portatori sani di culture garantiste vere e l'inversione dell'onere della prova è una questione sempre molto *border line*, se non oltre il *border line* rispetto a questo tipo di impostazione; però, tutto questo va accompagnato a una riflessione molto precisa che fa parte del nostro patrimonio di conoscenza. Il vantaggio generazionale che abbiamo - lo dico per confortarmi rispetto ad un'anagrafe che inesorabilmente cammina - è che mentre all'inizio degli anni '80, quando ci cominciammo ad occupare di questi problemi, sia pure in vesti diverse da quelle attuali, non si sapeva molto, per non dire quasi nulla, e si provava ad andare avanti cercando punti di riferimento per questo cammino, oggi per fortuna le cose le sappiamo. Tutti sappiamo che il famoso *semel semper* è vero, che cioè, quando si entra in un'organizzazione mafiosa, in genere la regola è che se ne esce quando si esce dalla vita se no non se ne esce, tanto è vero che spesso si sono pagati prezzi altissimi per cedimenti nella militanza, posto che la rottura dell'appartenenza non è prevista. Allora, penso si possa ragionare in questi termini, che a mio parere sono anche giuridicamente corretti: posto che questo è un patrimonio di conoscenza di cui tutti disponiamo, una volta che si sono verificati i presupposti per l'irrogazione della misura *ex 41-bis*, la stessa dovrebbe essere irrogata per un lasso di tempo apprezzabile (mi suggeriva stamattina il collega Palma in una chiacchierata informale l'arco di un triennio, ma possiamo discutere sul periodo che troviamo più opportuno), salvo che intervengano e vengano acquisiti nelle more - se si può usare questo termine - elementi sui quali fondare la verifica della rottura del vincolo; quindi, una volta venuto meno il rischio che il detenuto, sia pure ristretto all'interno di un car-

cere, possa continuare a comunicare, dare ordini, gestire i suoi affari con l'esterno perché non è più appartenente all'organizzazione mafiosa. In questo caso crollerebbe il presupposto stesso dell'istituto; tuttavia, in assenza di questi elementi il 41-*bis*, una volta irrogato, va avanti.

Non si tratta di un'inversione dell'onere della prova nel senso tecnico del termine, ma di una correzione di impostazione rispetto all'attuale che, secondo me, non dovrebbe far urlare allo scandalo nessun garantista, nessuna persona che comunque ha a cuore sempre – e io personalmente, come penso tutti noi, ce l'ho – la seria compatibilità di qualunque istituto, ivi compreso il 41-*bis*, con i principi fondamentali dell'ordinamento. Dovremo riuscire a dare questa indicazione al Parlamento – perché a questo ci dobbiamo limitare – e a noi stessi nella diversa funzione di legislatori per inserire nel disegno di legge un meccanismo di questo tipo, che poi studieremo e calibreremo meglio (non voglio assolutamente apparire come colui il quale ha capito tutto e dà la ricetta, non faccio il farmacista con tutto il rispetto che ho per i farmacisti). Ritengo che questa sia la strada che la Commissione antimafia deve indicare affinché poi, come legislatori, ci si possa porre seriamente il problema. In tal modo daremo più corpo e consistenza all'istituto e probabilmente supereremo la giustificazione a sostegno della proroga, che spesso richiede uno sforzo tremendo nel mettere quella firma da cui dipende la proroga stessa.

PERUZZOTTI (LP). Sono convinto che occorra puntare alla stabilizzazione dell'istituto del 41-*bis* per permettere che questi provvedimenti entrino a pieno titolo nell'ordinamento giudiziario.

Conosciamo tutti la tipicità della problematica del Ministro che è comunque costretto a firmare i provvedimenti, che in questo caso ricondurrei nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria.

Riprendendo un passo dell'ampia e dettagliata relazione del senatore Maritati, ci sono molteplici leggi che puniscono tutta una serie di reati che non sempre sono state applicate, proprio perché veniva meno la presenza del reato da sanzionare (il senatore Maritati faceva riferimento, se non erro, al reato di tratta di esseri umani o di resa in schiavitù). E' chiaro, quindi, che se non ci sono gli estremi per l'applicazione del 41-*bis*, tale regime non verrà applicato, in caso contrario sì.

A questo punto mi immedesimo nel Ministro – perché i ministri cambiano ma le problematiche sono le stesse – che a volte è costretto a firmare provvedimenti *ex 41-bis* senza nemmeno avere una conoscenza approfondita delle problematiche, a differenza di un magistrato o di un componente dell'amministrazione penitenziaria. Questa è la realtà, perché sappiamo tutti che non sempre i ministri nominati sono addetti ai lavori: è il caso del Ministro attuale, ma è successo anche con altri ministri. Allora, è forse opportuno sgravare il prossimo Ministro della giustizia dalle problematiche inerenti la firma di provvedimenti *ex 41-bis*.

Mi sembra che si debba andare verso una stabilizzazione dell'istituto: per quanto ci riguarda siamo favorevoli. Anche in considerazione di quanto è emerso fin qui e di quanto emergerà negli interventi degli altri

componenti della Commissione antimafia, ritengo che la stabilizzazione sia la strada migliore per poter far entrare a pieno titolo nell'ordinamento giudiziario italiano il regime del 41-*bis*.

PALMA (*FI*). Signor Presidente, cercherò di sintetizzare l'intervento di ieri.

Siamo favorevoli alla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, anche se immaginiamo che possa essere modificato il termine temporale di cui al disegno di legge. Alle valutazioni di ieri aggiungo che mi convince quanto detto dal senatore Ayala in ordine al contenuto simbolico della non temporaneità dell'articolo 41-*bis*, con riferimento a tentativi, fantasie, desideri e speranze di trattative sul punto.

Una volta che addiveniamo alla stabilizzazione dell'articolo 41-*bis*, facendo quindi perdere a questo istituto il carattere emergenziale, non trovo più, in verità, la ragione per la quale l'articolo 41-*bis* debba ricadere nella competenza del Ministro. Se diventerà un istituto routinario nel nostro ordinamento, mi sembrerebbe logico che la responsabilità di emettere il relativo provvedimento vada in capo all'amministrazione e quindi in capo al direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. In verità, immaginare che la competenza sia del DAP significa anche legiferare in termini più sintonici alla realtà di tutti i giorni; infatti, come ricordava il senatore Peruzzotti, il provvedimento è sostanzialmente predisposto dal DAP. Conseguentemente, immagino che la strada da seguire sia appunto quella del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.

Sono convinto che l'eventuale reclamo, anche nel caso in cui si sia in presenza di indagati, debba essere sottoposto al tribunale di sorveglianza. Non mi convince, anzi trovo sinceramente errata la soluzione del tribunale della libertà. Sotto questo profilo mi permetto di affermare che non vi è dubbio che i provvedimenti amministrativi possano toccare diritti soggettivi; secondo l'ordinamento, quando vengono toccati i diritti soggettivi la competenza è del giudice ordinario, ivi compreso il giudice del lavoro per determinate forme di rapporto. Il giudice ordinario, tuttavia, non è il tribunale penale ma è il giudice civile. Conseguentemente, l'inserimento del tribunale della libertà non avrebbe senso, poiché quest'ultimo è deputato a risolvere questioni che attengono ad un segmento della vita procedimentale. Come dicevo ieri, se proprio si dovesse andare al tribunale della libertà, immaginando la competenza di quest'ultimo in ragione di un provvedimento che non incide sulla compressione della libertà ma sulle modalità di compressione della libertà, non capisco perché il tribunale della libertà debba essere quello del luogo in cui si trova l'istituto di pena e non quello dell'autorità procedente. Personalmente ritengo comunque che il reclamo debba essere portato alla magistratura di sorveglianza.

Ieri mi sono soffermato a lungo su un punto che intendo ribadire, sia pure sinteticamente, per le valutazioni che il collega Maritati, quale relatore, intenderà fare al riguardo. Sono convinto che, nel momento in cui, sia per quello che riguarda il titolo di reato sia per quello che riguarda il soggetto, vi siano le condizioni per irrogare le misure *ex* articolo

41-*bis*, non abbia davvero più senso continuare a perseguire la strada dell'anno di durata del provvedimento e delle relative proroghe di sei mesi. Non a caso, come ho ricordato ieri, con l'articolo 4-*bis* è sostanzialmente stabilito un regime più gravoso per determinati condannati e internati, nel senso che essi non possono usufruire di taluni benefici penitenziari a meno che non addivengano ad attività di collaborazione. Non voglio con ciò affermare che la condizione di efficacia del provvedimento che impone il regime di cui all'articolo 41-*bis* debba essere la collaborazione; dico invece che preferirei, in questo condividendo le parole del senatore Ayala, un provvedimento di durata triennale, che abbia però come valvola di sicurezza la possibilità di revoca nel caso in cui emergano elementi da cui sia desumibile il venire meno dei rapporti con la criminalità organizzata. In altre parole, per tre anni vige quel regime a meno che non ne vengano meno le condizioni. Ma questo è in regola con il nostro ordinamento. Dopo tre anni, immaginerei una verifica della situazione per una proroga di analogo periodo.

Dobbiamo prendere atto della realtà che è questa, non per prassi ma per i passaggi di molteplici sentenze. Ha ragione il senatore Ayala: quando si entra a far parte di una certa criminalità organizzata non se ne esce. Se abbiamo gli elementi per ritenere che un soggetto non abbia interrotto i suoi rapporti con l'organizzazione criminale - e la mancata collaborazione rappresenta di sicuro un elemento - non riesco a comprendere perché ogni sei mesi dovremmo ripercorrere una strada che ci potrebbe stancare. Ripercorriamo infatti sempre la stessa strada, ancorando pareri e provvedimenti allo stesso identico ragionamento. Immagino, quindi, un decreto di durata triennale, una valvola di sfogo ancorata all'emersione di elementi che denotano il venir meno del rapporto con l'organizzazione criminale (venendo meno i requisiti, deve venir meno automaticamente anche il provvedimento), nonché una nuova verifica della situazione allo scadere dei tre anni per un analogo periodo.

Sono personalmente contrario al doppio regime, anche perché per applicarlo dovremmo necessariamente arrivare ad una particolare specificazione, proprio nel senso del disegno di legge Angius e altri, dei requisiti dei due regimi. Considero la proposta Angius - lo dico senza polemica ma è la mia valutazione - un notevole passo indietro rispetto all'attuale regime dell'articolo 41-*bis*, essendo dell'idea che con la proposta Angius sarebbe davvero difficile emettere provvedimenti inattaccabili in sede di reclamo e provvedimenti impositivi del regime di cui all'articolo 4-*bis*, o meglio sarebbe forse possibile emettere il primo provvedimento, ma sarebbe estremamente difficile addivenire al provvedimento di proroga.

Vorrei fare al relatore una raccomandazione senza puntualizzarla ulteriormente in questa sede. Forse nella verifica dei titoli di reato che consentono l'applicazione dell'articolo 41-*bis* sarebbe necessaria un'integrazione, alla luce, ad esempio, di particolari figure di reato che negli ultimi tempi hanno manifestato la loro particolare gravità. Mi sembra, infatti, che negli ultimi anni si siano configurate tipologie di reato di particolare gra-

vità ma, non avendo a portata di mano il codice, non ricordo esattamente se sono o meno ricomprese nell'articolo 4-*bis*.

Anch'io, come il senatore Ayala, desidero infine manifestare il mio compiacimento per la sostanziale unità che le forze politiche, rappresentate in quest'Aula, stanno dimostrando in ordine a un problema quale quello dell'articolo 41-*bis*, da tutti considerato come uno strumento di contrasto a una criminalità organizzata che, essendo nemica dello Stato, è nemica di tutti noi.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, siamo ad un punto importante per comprendere quanto sta avvenendo nel sistema delle mafie. L'articolo 41-*bis* tocca, infatti, un'inedita novità: tanti *boss* sono reclusi nelle carceri con sentenze passate in giudicato, e questo nel nostro Paese non era mai avvenuto. Quindi, ci si trova di fronte ad un fatto inedito che deve spostare la nostra attenzione su quanto avviene all'interno del sistema carcerario e spezzare una duplice dinamica.

La prima è quella storica, da sempre ricorrente: dall'interno delle carceri i *boss* cercano di esercitare ancora la loro funzione di comando verso l'esterno, a tutti i livelli. Nel corso delle nostre missioni abbiamo avuto modo di riscontrare che non esiste organizzazione mafiosa che abbia capi reclusi nelle carceri che rinuncino a questa funzione. Abbiamo potuto constatare, inoltre, che si utilizzano i figli e tutti i meccanismi possibili ed immaginabili, ivi incluso l'importante istituto dell'avvocato difensore, per stabilire chi deve pagare il pizzo e chi no, gli atti incendiari da mettere in atto, gli omicidi da perpetrare, sino a giungere al controllo degli appalti e alle interferenze con le istituzioni. Siamo in presenza, in modo stabile, di una dinamica con la quale dobbiamo fare i conti, basata sulla presenza nelle carceri di tanti *boss* ai quali dobbiamo impedire di esercitare la funzione di comando.

Il secondo aspetto che dobbiamo affrontare attiene al fatto che i *boss* in carcere si stanno organizzando per avviare una propria strategia che persegue due obiettivi, come sembra emergere dalle informazioni che abbiamo sinora raccolto e su cui ci siamo confrontati, alla luce anche delle notizie che ci sono state fornite in alcune audizioni. Il primo obiettivo è quello di dare un bel colpo all'articolo 41-*bis*, l'altro è quella della revisione dei processi. Ecco perché è importante che su questo punto facciamo sentire la nostra voce operando scelte chiare, unitarie, condivise e ferme. Dobbiamo sbarrare la strada dell'articolo 41-*bis* e quella della revisione dei processi.

Da tempo invito la Commissione a riflettere e il centro-destra ad assumere una posizione netta e ferma sulla proposta di legge degli onorevoli Pepe e Saponara, facendo formalmente sapere ai *boss* - che sono molto attenti e seguono ciò che avviene qui dentro, come si evince anche dalla cronaca - quello che si fa in Parlamento e, in particolare, in Commissione antimafia. Dobbiamo far sapere che su quella strada non troveranno appigli legislativi nei parlamentari. Mi auguro, pertanto, che questo segnale arrivi presto dal centro-destra.

Anche sull'articolo 41-*bis* bisogna dare un segnale chiaro, forte e netto. Riina e altri *boss* sono coinvolti nello sciopero in atto in diversi istituti carcerari; peraltro, fra di essi ve ne sono alcuni sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*. Ciò la dice lunga su quanto sia importante intervenire. Sono infatti riusciti a svolgere un'azione coordinata tra decine e decine di *boss* che contemporaneamente, nello stesso giorno, hanno messo in moto un meccanismo di pressione e di protesta nei confronti dell'istituto parlamentare. Ebbene, dobbiamo sbattere la porta in faccia a questi *boss*, dobbiamo precludere qualunque loro speranza di interferenza e di trattativa con le istituzioni. Devono sapere, in modo chiaro e netto, che le istituzioni hanno operato una scelta ed hanno irrogato delle pene e sino a quando resteranno nel sistema che hanno scelto di servire non hanno altra possibilità se non quella della collaborazione.

Per questi motivi è importante sottolineare il lavoro di questa Commissione e fare in modo che il Senato e la Camera dispongano di un documento molto qualificato redatto dalla Commissione stessa, che sia in grado di dare indicazioni forti sulle questioni che abbiamo di fronte.

La relazione del senatore Maritati mi convince. Esprimerò dunque brevemente le nostre posizioni che tengono conto anche della necessità di raggiungere la massima unitarietà, partendo dal presupposto che ci si trova di fronte ad una situazione, inedita per il nostro Paese, che ha bisogno di scelte molto chiare e nette, atte a spostare in avanti la lotta alla mafia e recuperare – esprimo una nostra valutazione – ritardi e mancanze di responsabilità accumulati in questi mesi, in questi anni nella lotta alla mafia.

Sottolineo un dato che non è stato evidenziato in questa sede. Oltre al terrorismo dal regime speciale sono escluse alcune fattispecie di reato, considerate di rilevante allarme sociale; mi riferisco, ad esempio, al traffico degli esseri umani, di armi da guerra, di scorie radioattive a livello nazionale ed internazionale. A mio giudizio, anche queste tipologie di reato devono essere incluse tra quelle che prevedono l'irrogazione delle misure previste dall'articolo 41-*bis*. Tutto ciò nel disegno di legge del Governo non è previsto e sinceramente credo che vada inserito.

Tutti siamo d'accordo sulla stabilizzazione del regime: sta crescendo l'unità su questo punto che è proposto nel nostro disegno di legge. Soprattutto abbiamo bisogno di una motivazione che può aggiungersi alle altre che sono state ben fornite: dobbiamo essere coerenti con il sistema del doppio binario previsto nel nostro ordinamento. L'articolo 41-*bis* è un ulteriore pezzo di doppio binario e, come gli altri punti di riferimento del doppio binario che hanno un carattere stabilizzato, anch'esso deve avere una stabilizzazione. Immaginate cosa significherebbe se avessimo di fronte una DNA, le DDA, un sistema di intercettazioni telefoniche per i reati previsti dall'articolo 416-*bis* del codice di procedura penale o, ancora, le videoconferenze a scadenza. Cito questi ma potrei richiamare tanti altri punti di riferimento, fra i quali, ripeto, lo stesso articolo 416-*bis*. Anche in proposito dobbiamo dare un segnale molto forte; abbiamo dieci anni di esperienza e vi è un fatto inedito che si sta realizzando man

mano che le sentenze passano in giudicato. Di fronte a questa evoluzione dobbiamo dare una nostra risposta positiva in grado di seguire, anticipare e colpire il fenomeno. Penso che il sistema del doppio binario possa essere la migliore risposta.

Sono d'accordo con chi sosteneva che, se esiste un sistema di doppio binario, in un sistema precario è giusto che la responsabilità politica sia massima, sia presente e sia in grado di gestire la scelta dell'articolo 41-*bis*, con la responsabilità stessa del Ministro o di chi quest'ultimo delega. Di fronte invece ad un sistema di doppio binario stabilizzato, credo che il DAP possa svolgere questa funzione, immettendo nel binario amministrativo il sistema previsto dall'articolo 41-*bis*.

Certo il sistema delle impugnazioni non va escluso e sono d'accordo con chi ritiene che si debba fare un doppio lavoro. Da un lato sarebbe necessaria una specificazione delle misure, assente nella proposta del Governo, in modo che il magistrato di sorveglianza nell'effettuare le proprie valutazioni metta da parte l'attuale discrezionalità premiando l'omogeneità di trattamento, affinché non si determinino situazioni spiacevoli legate alle scelte operate dal magistrato o ad altri tipi di interferenze che si potrebbero determinare. Dall'altro lato tutti noi abbiamo notato che il riferimento al tribunale della libertà, anche con la caratteristica della competenza territoriale, ci metterebbe in enorme difficoltà.

Lo stesso dicasi per la durata. Su questo punto si è ragionato su due ipotesi di lavoro: l'inversione dell'onere della prova, oppure la possibilità che la durata sia sganciata da una proroga troppo breve; ciò dà l'impressione – lo dico anche come valutazione critica rispetto al nostro disegno di legge – di un riferimento all'attualità. È vero, infatti, che ci troviamo di fronte ad un'appartenenza e ad una gerarchia all'interno delle organizzazioni mafiose che sfuggono alla provvisorietà a cui facciamo riferimento nel dato normativo; quando si diventa *boss*, quando si ha un ruolo preminente all'interno delle organizzazioni mafiose sappiamo che difficilmente si può sfuggire a tale ruolo e a tale funzione. Bisogna, quindi, rovesciare il meccanismo.

Noi partiamo dal presupposto che l'articolo 41-*bis* debba essere stabilizzato ed evitare che si rincorra una realtà, in riferimento all'attualità del collegamento o alla funzione all'interno dell'organizzazione mafiosa, che spesso ci fa perdere solo del tempo e che, comunque, è un'occasione per accendere speranze e per mettere in moto un meccanismo di possibile interferenza e di debolezza delle istituzioni, che noi dobbiamo assolutamente evitare. Ecco perché, di fronte all'ipotesi dell'inversione della prova o della durata, se quest'ultima ci mette in condizione di non sollecitare oltremodo il nostro sistema delle garanzie va bene accolta. Sono però d'accordo con l'ipotesi avanzata poco fa dal senatore Ayala: la necessità, cioè, di darsi un tempo congruo (ad esempio, tre anni) e la possibilità di prevedere un'ulteriore proroga. Qualora si verificasse una nuova situazione, quale un possibile sganciamento dall'organizzazione mafiosa di appartenenza, il meccanismo è facilmente prevedibile e può far venire meno le condizioni di applicazione dell'articolo 41-*bis*. In questo modo, però, ci

metteremmo sul serio nelle condizioni di condurre la lotta alla mafia, anche nei confronti dei *boss* che stanno nelle carceri, e di compiere un passo in avanti piuttosto serio.

In merito alla proposta da noi avanzata di un regime di massima sicurezza e di speciale sicurezza, vorrei svolgere una valutazione opposta a quella dell'onorevole Nitto Palma, il quale ha affermato che la nostra proposta fa compiere un passo indietro nella lotta alla mafia. Anche in questo caso cercheremo di trovare un punto di sintesi unitario ed una convergenza coesa. Noi non ci troviamo soltanto di fronte a *boss* che sono all'apice delle organizzazioni criminali; all'interno dell'organizzazione mafiosa esistono figure che magari, in quel momento, non sono capi della cupola provinciale o del mandamento, ma hanno una funzione forte e devastante per il sistema sociale e democratico e per il territorio. Di fronte a questi casi oggi spesso si applica il meccanismo dell'alta sorveglianza, cioè un regime carcerario che mette tali individui in condizione comunque di poter esercitare tutte quelle funzioni di collegamento con l'esterno e di direzione che abitualmente svolgono all'interno dell'organizzazione mafiosa, pur senza essere collocati ai livelli apicali.

Oggi di fronte a questo sistema siamo sguarniti ed è per questo che abbiamo previsto un doppio regime, di massima e di speciale sorveglianza, in grado di fornire una risposta per tutti quelli a cui oggi sono applicate le misure *ex* articolo 41-*bis*: parliamo di detenuti a cui è applicato il 41-*bis* e di chi oggi, al di fuori del 41-*bis*, ha un ruolo devastante e che, pertanto, a nostro avviso, dovrebbe rientrare in un sistema che noi chiamiamo di massima sicurezza e, comunque, all'interno di un meccanismo di doppio regime di applicazione dell'articolo 41-*bis*. Abbiamo previsto tale ipotesi proprio per evitare che il sistema sia troppo ampio o troppo stretto, individuando le varie tipologie di reati. È vero, infatti, che si tratta di una norma più severa da questo punto di vista perché di fatto l'applicabilità del regime si allargherebbe: vista l'inedita situazione che ci troviamo di fronte - più *boss* che all'interno delle carceri svolgono funzioni devastanti per il sistema sociale e civile - vogliamo proprio questo. Ecco perché quella nostra ipotesi di specificazione dovrebbe essere valutata.

Comunque, al di là di questo, dobbiamo trovare un'unità forte, in grado di poterci fare raggiungere un risultato: bloccare, per quanto possibile, il collegamento tra i *boss* che stanno nelle carceri e l'esterno, dando un segnale molto chiaro e forte a chi pensa, all'interno delle carceri, di trovare appigli istituzionali e di aprire delle trattative, come nel caso di Riina e di altri che pensano di essere ancora gli onnipotenti in grado di condizionare la vita democratica e civile.

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti a parlare il senatore Vizzini e gli onorevoli Sinisi, Napoli e Vendola, salvo altri che vorranno intervenire. Poiché alle 11 vi saranno votazioni sia al Senato che alla Camera, se il senatore Vizzini riesce a racchiudere in cinque minuti il suo intervento possiamo procedere. Diversamente rinvierei il dibattito, che non intendo assolutamente strozzare, in quanto interessante e sicuramente origine di

un documento unitario, alle prossime sedute, presumibilmente lunedì pomeriggio e martedì mattina.

LUMIA (*DS-U*). Signor Presidente, può presumibilmente stabilire il giorno in cui si discuterà il documento?

PRESIDENTE. L'ideale sarebbe nella giornata di martedì; ciò, però, comporterebbe che il relatore sia presente nella seduta di lunedì pomeriggio.

Si potrebbe altresì ipotizzare una seduta il 29 o il 30 luglio per licenziare il documento, tenendo in considerazione la settimana in cui si svolgerà il sopralluogo in Calabria, dando modo e tempo al relatore per prendere visione della documentazione.

Il termine per l'approvazione resta comunque fissato prima della pausa estiva.

VIZZINI (*FI*). Signor Presidente, intendo fare solo qualche breve osservazione di carattere politico, richiamandomi nel merito alle considerazioni che sono state svolte in questa circostanza senza distinzione di parte politica; ritengo che anche sulle ultime questioni su cui ci ha intrattenuto l'onorevole Lumia saremo in grado di trovare una soluzione che ci consenta di produrre un documento assolutamente unitario di suggerimento al Parlamento.

Voglio innanzitutto ringraziare il relatore Maritati per la fatica che ha fatto e per averci messo in condizione di avere a disposizione elementi che ci hanno consentito di portare avanti il dibattito in maniera proficua.

Dal punto di vista politico, non essendo la nostra una Commissione di merito e potendo quindi ragionare in termini di suggerimenti da fornire alla Commissione di merito, la risposta della stabilizzazione – come mi piace dire perché penso che arriveremo a fornire questo suggerimento al Parlamento – del 41-*bis* è innanzitutto un no fermo, deciso e irreversibile a qualunque ipotesi di trattativa. Ciò servirebbe anche a chiudere una volta e per sempre una polemica che è durata troppo a lungo, portata avanti per la verità più che nelle sedi istituzionali dagli organi di informazione, ma che certamente ha pesato al punto tale – e qui viene la considerazione su un sistema che è tanto indispensabile quanto da affinare in futuro – che abbiamo reazioni nelle carceri nel momento preciso in cui si affronta questa materia. Probabilmente sono consapevoli che si interrompe un circuito che, come diceva l'onorevole Lumia, tendeva all'abrogazione dell'articolo 41-*bis* e alla revisione dei processi.

Il sistema è da affinare, come dicevo, e lo dimostra il fatto che radio carcere funziona talmente bene che le prime notizie riportate dalla stampa sulla protesta dei detenuti contro l'articolo 41-*bis* sono uscite esattamente nel giorno in cui qui doveva iniziare il dibattito sulle proposte di modifica dello stesso articolo. Come ci è stato riferito ieri, sono iniziate in due istituti di pena e poi si sono allargate ad altri due: ciò dimostra obiettivamente che esiste un minimo di collegamento che consente di sapere queste

cose e di comportarsi conseguentemente; questo vuole anche dire che possono esserci anelli deboli nel regime a cui sono sottoposti i detenuti per reati di mafia o di criminalità organizzata di altro tipo non assoggettati al 41-*bis* nel collegamento con il mondo esterno e i capi invece assoggettati al regime *ex 41-bis*.

Ciò deve farci riflettere sul fatto che la nostra Commissione, proprio per la natura che ha, può assumersi il compito di monitorare costantemente, in collegamento con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, i punti di disfunzione e di debolezza del sistema, proponendo al Parlamento modifiche che consentano di renderlo sempre più ermetico, anche se personalmente resto convinto che carceri come quelle, che sono state dismesse, di Pianosa e dell'Asinara si prestavano in modo più pregnante all'attuazione di questo regime. Credo quindi che questo sia un compito che la Commissione debba svolgere senza accettare il tipo di dibattito che si vuole portare all'esterno. Badate bene, non ho letto i testi, ma quanto è stato pubblicato relativamente ad esperienze drammatiche all'interno delle carceri in cui vige l'articolo 41-*bis*, pubblicazioni non so se di avvocati o di soggetti che comunque avevano il diritto di farle.

Ho l'impressione che sia in atto un tentativo di penetrare l'opinione pubblica, quasi che il 41-*bis*, anziché essere un sistema che deve rendere impermeabile la detenzione di coloro che non debbono comunicare con l'esterno per non consentire loro di continuare ad esercitare la loro funzione, sia invece una tortura da anni 2000 che si vuole infliggere per una sorta di vendetta per gli atti compiuti da costoro.

Siamo in uno Stato di diritto e il nostro obiettivo è di sconfiggere la criminalità organizzata, non consentendo che nelle carceri succedano le cose avvenute in passato. Non c'è alcuna volontà se non quella di rispettare i diritti fondamentali dell'individuo, ovviamente tenendo presente che chi vuole abusare dei propri diritti fondamentali per continuare a delinquere non può pensare di trovare un Parlamento e forze politiche che glielo consentano.

Concludo compiacendomi anch'io del fatto che ci sono tutte le basi per trovare su questa materia - ma mi auguro anche su altre - conclusioni che guardino una volta e per sempre all'atteggiamento da tenere nei confronti della lotta alla criminalità organizzata, che deve essere simile a quello che si è avuto negli anni di piombo contro il terrorismo e che consentì di raggiungere risultati importanti.

Credo che se in questa Commissione riusciremo ad andare avanti cercando di avere posizioni unitarie faremo dei passi in avanti molto importanti per la lotta alla criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Come precedentemente stabilito, rinvio il seguito della discussione ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 11,05.*